



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Regolamento delle Commissioni Consiliari

(Delibera Consiglio Comunale n. 10 del 5.2.98)

3

Città di Vibo Valentia

REGOLAMENTO delle COMMISSIONI CONSILIARI

Aggiornato con le disposizioni della legge "Bassanini" 15-5-1997, n. 127

INDICE

COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 1. Istituzione e composizione
- Art. 2. Commissione speciale per il decentramento
- Art. 3. Notizie sulla costituzione
- Art. 4. Insediamento
- Art. 5. Convocazione
- Art. 6. Funzionamento - Decisioni
- Art. 7. Partecipazione del Sindaco
- Art. 8. Segreteria - Verbalizzazione
- Art. 9. Assegnazione affari
- Art. 10. Indagini conoscitive
- Art. 11. Commissioni speciali o di inchiesta
- Art. 12. Sedute delle commissioni
- Art. 13. Norma transitoria

Art. 1.

Istituzione e composizione

1. Sono costituite le seguenti quattro Commissioni Consiliari Permanenti:
Commissione Affari Generali, Istituzionali e di Bilancio,
Commissione Politiche del territorio e delle infrastrutture,
Commissione Attività Produttive,
Commissione Affari Sociali ed Attività Culturali,
2. E' inoltre istituita una Commissione Speciale per il Decentramento, soggetta a particolare disciplina.

3. Ogni Gruppo Consiliare designa, con provvedimento del Capogruppo trasmesso al Presidente del Consiglio Comunale entro dieci giorni dalla convalida degli eletti, per ciascuna delle quattro Commissioni Permanenti un numero di componenti nella misura di uno per ogni due Consiglieri Comunali componenti il gruppo stesso.
4. Viene comunque assicurata la rappresentanza dei gruppi composti da un solo Consigliere.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale, sulla scorta delle designazioni, procede alla costituzione delle Commissioni entro quindici giorni dalla data di convalida del Consiglio Comunale.
6. Ogni Consigliere esprime un voto plurimo pari al rapporto fra la consistenza numerica del Gruppo Consiliare di appartenenza e che lo ha designato ed il numero dei Componenti assegnati allo stesso nella Commissione.
7. Le Commissioni cessano con il cessare della funzione del Consiglio.
8. Le Commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.
9. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.

Art. 2.

Commissione Speciale per il Decentramento

1. La Commissione Speciale per il Decentramento, presieduta dall'Assessore Delegato, è composta da un rappresentante di ogni gruppo Consiliare designato dal rispettivo Capogruppo e dai Presidenti dei Consigli delle Circoscrizioni Comunali. Ogni Componente Consigliere esprime un voto plurimo pari alla consistenza numerica del Gruppo Consiliare di appartenenza; il voto dei Presidenti dei Consigli Circoscrizionali è singolo.
2. La Commissione elegge altresì un Vice Presidente.
3. Ogni gruppo indica, oltre ai componenti effettivi, anche un supplente, il quale partecipa alle sedute con voto deliberativo solo in caso di assenza del componente effettivo del proprio gruppo.
4. I compiti della Commissione sono fissati dal Regolamento per il decentramento del Comune. Per quanto non diversamente disciplinato, alla Commissione si applicano le norme valide per le quattro Commissioni Permanenti.

Art. 3.

Notizie sulla costituzione

1. Il Presidente del Consiglio, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle Commissioni Consiliari e di ogni successiva loro variazione nonché della elezione del Presidente e del Vicepresidente di ciascuna di esse.

Art. 4.

Insedimento

1. La seduta per l'insediamento delle Commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione ogni Commissione è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio.
2. La Commissione, nella sua prima adunanza, procede nel proprio seno alla elezione del Presidente e del Vicepresidente.
3. La elezione del Presidente e quella del Vicepresidente avvengono con separate votazioni a scrutinio segreto. Ogni Componente può votare per un solo nome. Sono eletti i Componenti che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, chi ha conseguito la maggiore cifra elettorale nella tornata amministrativa nella quale è stata eletto.

Art. 5.

Convocazione

1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze., disciplinandone i lavori.
2. Il Vicepresidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Componente presente che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nella tornata amministrativa nella quale è stata eletto.
3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco ed all'Assessore competente per materia.

Art. 6.

Funzionamento - Decisioni

1. Le riunioni delle Commissioni sono valide, in prima convocazione, quando la somma dei voti plurimi assegnati ai presenti è pari o superiore a venti. La validità in seconda convocazione, che ha luogo a distanza di un'ora dalla prima, è assicurata dalla presenza di almeno cinque Componenti.
2. Le proposte sono approvate quando la somma dei voti plurimi espressi a favore supera quelli dei voti plurimi espressi contro.
3. Ogni gruppo può, per l'esame di un determinato oggetto, sostituire un commissario con altro di diversa commissione, previo avviso al Presidente della Commissione da parte del Capogruppo. Un Consigliere che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione, può essere sostituito per l'intero corso della seduta da un collega del suo stesso gruppo appartenente ad altre Commissioni, previo avviso al Presidente della Commissione all'atto dell'inizio dei lavori.

4. Ogni Consigliere può intervenire senza diritto al voto, a sedute di commissioni diverse da quelle cui fa parte.

Art. 7.

Partecipazione di altri organi

1. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio e gli Assessori non fanno parte delle Commissioni. Tuttavia hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di assistere alle sedute intervenendo su richiesta del Presidente. Possono comunque chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

Art. 8.

Segreteria - Verbalizzazione

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente designato dal Segretario Comunale, ovvero dal Componente più giovane per età presente ai lavori. Il Segretario redige e sottoscrive in una col Presidente i verbali delle riunioni che, a sua cura, sono trasmessi in copia al Sindaco.
2. A richiesta di chi ne abbia titolo copia dei verbali, previa autorizzazione del Presidente, sono rilasciati a cura del Segretario nelle forme di legge e di regolamento.

Art. 9.

Assegnazione affari

1. Il Presidente del Consiglio, anche su richiesta del Sindaco, previa conforme deliberazione della Conferenza dei Capigruppo Consiliari, assegna alla Commissione competente per materia la proposta di provvedimento e gli argomenti su cui debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Sindaco.
2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo perentorio di giorni venti dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Presidente del Consiglio può fissare un termine più breve.
3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, la determinazione-parere si intende tacitamente espressa positivamente.

Art. 10.

Indagini conoscitive

1. Le Commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei titolari degli Uffici comunali, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Art 11.

Commissioni speciali o di inchiesta

1. Il Consiglio, può procedere alla istituzione di Commissioni speciali e/o di inchiesta, nonché commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica per Gruppo Consiliare.
2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati, per quanto applicabile, dalle norme previste per la Commissioni Consiliari Permanenti.
3. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

Art 12.

Sedute delle Commissioni

1. Le sedute delle commissioni sono di norma non pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta, diversamente stabilito.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

Art 13.

Norma Transitoria

1. In sede di prima applicazione, i termini di cui all'art.1, ridotti della metà, si intendono riferiti, alla data di esecutività della delibera di approvazione del presente Regolamento.